

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente non consumatore
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

Nella seduta del 22.05.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della legittimità della risoluzione per inadempimento di un contratto di leasing intimata dall'intermediario a valere su di una clausola risolutiva espressa. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

La società, odierna ricorrente, è beneficiaria di tre finanziamenti erogati dall'intermediario resistente tramite contratti di *leasing*, tutti aventi per oggetto la locazione di beni (parco automezzi) strumentali all'esercizio dell'attività dell'impresa. In data 22 aprile 2011, al fine di beneficiare della sospensione della quota capitale dei canoni, la società richiedeva all'intermediario di poter accedere alle agevolazioni previste dall'“Avviso comune” siglato dall'ABI e dall'associazione delle PMI con riferimento a tutti e tre i contratti in essere e a far data dal 14 giugno 2011.

Dando riscontro a tale richiesta, in data 4 maggio 2011 il resistente trasmetteva la relativa modulistica, che la società ricorrente restituiva firmata e debitamente compilata il successivo 13 maggio 2011. Trascorsi alcuni mesi senza aver ricevuto alcuna risposta, in data 3 agosto 2011 la società si vedeva recapitare dall'intermediario avviso di “*mancato perfezionamento dell'operazione*” e di prosecuzione del rapporto contrattuale “*secondo le*



modalità e i contenuti attualmente in essere”, e ciò a causa dell’omesso riscontro alla comunicazione di approvazione della sospensione. A tale comunicazione faceva quindi seguito il giorno successivo una lettera dell’intermediario, di ben diverso tenore, con cui, lamentando il mancato pagamento dei canoni di *leasing* (ma senza ben precisare a quale dei tre contratti tali inadempimenti si riferissero) si intimava la loro risoluzione in forza delle clausole risolutive espresse dedotte in contratto.

Tali comunicazioni erano seguite da una serie di lettere inviate dalla società, e quindi dalla presentazione di formale reclamo con cui l’odierna ricorrente contestava la legittimità dell’intimata risoluzione, eccepiva la mancata ricezione della comunicazione di approvazione della moratoria, invitando l’intermediario a dare indicazione degli importi dovuti.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alle proprie richieste, la società si è rivolta all’Arbitro Bancario Finanziario, chiedendo al Collegio di voler *“accertare il diritto alla continuazione dei summenzionati contratti di leasing con ogni consequenziale provvedimento”*. A fondamento del proprio ricorso la società ha dedotto, innanzitutto, l’assenza di prove in ordine al preteso invio della comunicazione con cui la si invitava a perfezionare l’accordo per la moratoria, e comunque l’illegittimità della richiesta di restituzione degli automezzi, in considerazione del regolare pagamento dei canoni. La società ha poi sottolineato il carattere dirimente delle statuizioni contenute nella lettera dell’intermediario (datata 3 agosto 2011), secondo cui, anche a voler considerare inadempiente la società ricorrente, per un verso (i) la richiesta di sospensione era già stata oggetto di approvazione, e per altro verso (ii) il rapporto non poteva essere risolto (*“il rapporto contrattuale in essere con la vostra Società proseguirà ...”*). Secondo la società tutta la vicenda sarebbe espressione del disegno dell’intermediario finalizzato all’indebita appropriazione degli automezzi, come comprovato anche da analogo precedente relativo ad un pretestuoso rifiuto dello stesso intermediario di procedere al riscatto della proprietà di un mezzo a fine *leasing*.

L’intermediario ha resistito al ricorso depositando controdeduzioni. L’intermediario ha osservato innanzitutto - su un piano generale - di aver aderito in data 11 settembre 2009, unitamente al gruppo di appartenenza, all’*“Avviso comune”* e di aver altresì preso parte, successivamente, al nuovo accordo sottoscritto da MEF, ABI e Associazione delle PMI in data 16 febbraio 2011, prorogando quindi l’operatività del precedente intervento fino al 31 luglio 2011, sottolineando altresì di aver gestito un’elevata mole di domande di moratoria. Dopo aver respinto le illazioni della ricorrente circa presunte indebite finalità appropriate sottese alla richiesta di restituzione dei mezzi locati (e riservatosi, in relazione a tali affermazioni, di agire a tutela delle proprie ragioni nelle più appropriate sedi) con riferimento al merito della concreta vicenda, l’intermediario ha osservato: (i) che le richieste della società erano state approvate con delibere del 14 giugno 2011; (ii) che in data 14 luglio 2011 la richiedente veniva invitata a prendere contatti con la competente agenzia dell’intermediario; (iii) che la cliente rimaneva, tuttavia, inerte e non produceva la necessaria documentazione nel termine ultimo del 31 luglio 2011 (ad onta dei reiterati solleciti verbali formulati in tal senso); (iv) che, per questo motivo, la società era stata dichiarata decaduta dalla possibilità di accedere ai benefici dell’accordo di sospensione. Quanto invece all’intimata risoluzione, l’intermediario ha osservato che la ricorrente non era in regola con i pagamenti dei canoni di *leasing*, ivi compresi di quelli con scadenza anteriore al 31 luglio 2011, termine ultimo per aderire al beneficio in questione.

Alla luce di siffatte considerazioni l’intermediario ha concluso chiedendo all’Arbitro di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento.

Alla luce della documentazione prodotta in atti risulta, per vero, un atteggiamento a dir poco contraddittorio da parte dell'intermediario. Il resistente, infatti, mentre in data 3 agosto 2011 - pur nel comunicare alla società ricorrente la decadenza dalla possibilità di beneficiare della moratoria ai sensi dell' "Avviso comune" siglato dall'ABI e dall'associazione delle PMI - manifestava chiaramente l'intenzione di voler proseguire nei tre rapporti contrattuali, ancorché "secondo le modalità e i contenuti in essere", ossia quelli originariamente pattuiti, con altra comunicazione, praticamente contestuale, ne intimava la risoluzione, dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed allegando un prospetto dei ritardi nel pagamento di alcuni canoni di *leasing*, ma senza peraltro ben chiarire a quali dei diversi contratti in essere tali mancati pagamenti si riferissero.

La manifesta contraddittorietà degli atteggiamenti assunti dall'intermediario, unitamente anche alla poca precisione della dichiarazione del 4 agosto, soprattutto in relazione al rapporto con cui i contestati inadempimenti si ponevano rispetto a ciascuno dei contratti correnti tra le parti, costituiscono entrambe circostanze tali da impedire, ad avviso del Collegio, che nel caso di specie possa dirsi integrato il presupposto da cui l'art. 1456 c.c. fa dipendere, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, la cessazione automatica degli effetti del contratto; vale a dire la manifestazione inequivoca della volontà di avvalersi della clausola, e così di risolvere il contratto.

D'altra parte, non può nemmeno essere trascurata la considerazione che a fronte del ricorso dell'impresa volto a ottenere l'accertamento del proprio diritto alla prosecuzione dei rapporti contrattuali, l'intermediario nemmeno ha prodotto - come pure era suo onere - le pattuizioni regolative dei medesimi, e in particolare nemmeno ha comprovato il fatto costitutivo della eccepita intervenuta risoluzione, vale a dire l'esistenza della clausola risolutiva di cui avrebbe inteso fare esercizio.

Alla luce di quanto precede, ritiene dunque il Collegio che allo stato non possano dirsi maturati, e in ogni caso adeguatamente dimostrati, i presupposti per considerare risolti i tre contratti di *leasing* correnti *inter partes* (e ciò poi a tacer del fatto che, come detto, la comunicazione del 4 agosto non chiarisce bene nemmeno quali siano le rate non pagate e se esse si riferiscano a un periodo precedente oppure successivo alla richiesta di moratoria: circostanza, questa, non irrilevante, perché ove si trattasse di quelle relative al periodo successivo il comportamento potrebbe trovare una qualche giustificazione in un affidamento sulla ricorrenza dei presupposti della richiesta moratoria, oltretutto in un primo tempo anche accordata dall'intermediario). Ne consegue, dunque, che deve trovare accoglimento la domanda della società, nella parte in cui chiede che sia accertato il suo diritto alla prosecuzione del rapporto contrattuale almeno secondo le condizioni originariamente pattuite, giusta il tenore della comunicazione dell'intermediario del 3 agosto 2011: dalla documentazione versata in atti dalla società non è, infatti, dato evincere alcun elemento che consenta di inferire con certezza che la decadenza del beneficio della sospensione, pur in un primo tempo accordato, non sia stata invece correttamente intimata dal resistente.

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara il diritto del ricorrente alla “continuazione” dei contratti di leasing” nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI

IL CASO.it